Disposizioni in tema di competenza esclusiva dello Stato in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché di compatibilità delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari
A.C. 1887

Dossier n° 527 - Schede di lettura
17 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1887
Titolo:	Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 15-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la competenza esclusiva dello Stato per le funzioni e le attività in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Chiesa
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	21 maggio 2024
assegnazione:	7 marzo 2025
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il progetto di legge in esame si pone l'obiettivo di **ribadire** esplicitamente e **rafforzare** il **carattere esclusivo** della **competenza dello Stato** nella gestione di tutto ciò che afferisce alla difesa e alla sicurezza nazionale facendo, in particolare, riferimento alle attività di:

- predisposizione;
- organizzazione;
- preparazione;
- addestramento;
- dislocazione.

Il progetto di legge in esame punta dunque a rafforzare il principio della centralizzazione statale in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Nel dettaglio, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 66/2010 - COM) **introducendo un nuovo comma**, dopo il comma 2-*bis*.

Il nuovo **comma 2-*ter*** ribadisce e precisa che **tutte le attività connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato**.

Il legislatore ha così voluto chiarire che non solo le funzioni e i compiti già previsti nei primi due commi dell'articolo 15 del COM (spettanti allo Stato e attribuite al Ministero della Difesa), ma anche **la predisposizione, l'organizzazione, la preparazione e l'addestramento** delle unità degli enti, nonché la **dislocazione delle unità militari** sul territorio nazionale e l'individuazione delle **aree addestrative**, devono essere gestiti direttamente ed esclusivamente dallo Stato.

Si ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi.

La disposizione in esame, perciò, si propone di rafforzare il principio per cui tutte le decisioni strategiche e operative relative alla sicurezza e alla difesa del Paese **non possono essere oggetto di competenza concorrente o residuale** da parte di Regioni, rientrando interamente nell'ambito delle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato.

Le attribuzioni del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa è l'organo dello Stato cui sono attribuite tutte le funzioni e i compiti relativi alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato.
Il **comma 1 dell'articolo 15** afferma che il Ministero esercita le funzioni e i compiti statali in materia di:

- difesa e sicurezza militare nazionale;
- politica militare e partecipazione a missioni di pace internazionali;
- partecipazione negli organismi internazionali in ambito difesa e sicurezza;
- pianificazione delle Forze armate, sia a livello generale che operativo;
- pianificazione industriale relativa al comparto difesa.

Il **comma 2** dispone che il Ministero esercita, in particolare, le funzioni e compiti di seguito indicati:

- difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari;
- partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
- partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate;
- rapporti con le autorità militari degli altri Stati;
- informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi;
- classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa;
- interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
- politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale;
- conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
- bilancio e affari finanziari;
- ispezioni amministrative;
- affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile;
- armamenti terrestri, navali e aeronautici;
- telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate;
- lavori e demanio;
- commissariato e servizi generali;
- leva e reclutamento;
- sanità militare;
- attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
- programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
- pianificazione dell'area industriale pubblica e privata;
- classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica il Codice dell'ordinamento militare **introducendo l'articolo 15-*bis***.

Tale articolo introduce la c.d. "*Clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale alle aree militari*".
Si tratta di una norma che **disciplina il rapporto tra le disposizioni ambientali degli enti territoriali e le attività militari sul territorio nazionale**.
Essa stabilisce **limiti, condizioni e criteri** per l'applicazione delle norme ambientali agli spazi e alle attività delle Forze Armate.

In sintesi, il nuovo l'articolo 15-bis è volto a bilanciare due esigenze:

- la **tutela dell'ambiente**;
- la **difesa e sicurezza nazionale**.

Si sottolinea infatti che, la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022) ha inserito nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione.
In particolare, integrando l'articolo 9 della Costituzione, è stato introdotto tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. È stato stabilito, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
La stessa legge costituzionale ha modificato, inoltre, l'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determina i

programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

In particolare, **il comma 1 dell'articolo 15-*bis*** prevede che **le disposizioni in materia ambientale adottate da enti territoriali possono applicarsi,** compatibilmente alle esigenze di sicurezza e difesa nazionale, alle:

- attività addestrative e logistiche militari;
- alla individuazione e alla gestione delle aree utilizzate per fini militari (come poligoni militari).

Il **comma 2 dell'articolo 15-*bis*** prevede che **i siti militari e le aree addestrative permanenti siano assimilati ai siti industriali dismessi**, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. h) del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006), in tema di bonifiche di siti contaminati.

Tale lettera h) contiene infatti la **definizione di sito dismesso**, che viene identificato come l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti in cui sono cessate le attività produttive.

Tale disposizione appare dunque finalizzata a consentire **l'applicazione, nei siti e nelle aree citati, delle procedure di bonifica** previste dal Codice dell'ambiente **per i siti industriali**.

Sul punto, si ricorda che la disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In via generale, gli **interventi in materia di bonifiche** prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario, che assegna alle autorità competenti l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

Tale procedura **prende avvio con la valutazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione)**, cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

In base ai risultati di tale analisi, il sito si considera contaminato, ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente, quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, risultano superati.

Funzionali alla definizione di "sito contaminato" sono le definizioni di "sito", di "sito con attività in esercizio" e di "sito dismesso".

Tale ultima definizione, recata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 240 succitato, definisce come dismesso "un sito in cui sono cessate le attività produttive".

Si sottolinea che specifiche disposizioni del succitato Titolo V della parte IV del Codice dell'ambiente riguardano le aree militari.

L**'art. 241-bis** (rubricato "aree militari"), inserito dall'art. 13, comma 5, lettera b) del d.l. 91/2014, dispone che "ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, **si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari**".

Tale **tabella 1 individua le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo,** in relazione a un lungo elenco di sostanze inquinanti, riferite alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, che sono considerate per la generalità dei siti contaminati.

Nella **colonna A** sono indicate le CSC per i "**siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale**"; **la colonna B** riporta invece le CSC per i "**siti ad uso commerciale e industriale**".

Poiché dunque la finalità della norma in questione appare essere quella di **estendere l'ambito di operatività della colonna B** (riferita ai siti ad uso commerciale e industriale) **alla generalità dei siti militari e delle aree addestrative permanenti,** assimilati, come illustrato, a siti industriali dismessi - non assumendo rilievo le diverse possibili destinazioni d'uso e le differenti attività esercitabili all'interno delle singole aree, come invece attualmente previsto dal menzionato art. 241-*bis* - ai fini di un miglior coordinamento normativo, *si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 in esame quale novella al richiamato art. 241*-bis *del Codice dell'ambiente.*

Informazioni ambientali presentate dal Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa pubblica in una apposita sezione del suo sito, in Amministrazione Trasparente, informazioni di carattere ambientale.

In questa sezione sono pubblicate informazioni relative a:

- stato dell'ambiente
- fattori inquinanti
- misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
- misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
- relazione sull'attuazione della legislazione
- stato della salute e della sicurezza umana

Per ciascuna di queste voci viene riportata la situazione di dettaglio per l'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, l'Arma dei Carabinieri e per il Segretariato Generale della Difesa.

Per consultare la pagina si rinvia alla pagina "Informazioni ambientali" del Ministero della Difesa (ultimo aggiornamento riportato dal sito: 22 luglio 2025).

Il **comma 3 dell'articolo 15-*bis*** dispone che **le Regioni non possono istituire vincoli ambientali e paesaggistici sulle le aree militari senza il previo consenso dello Stato Maggiore della Difesa**.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.